



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, dott. Maddalena Saturni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 6903/2016 del R.A.C.C. in data 29.7.16, iniziata con atto di citazione notificato in data 27.7.16

d a

rappresentata e difesa dall'avv.

(C.F. PNMNTN73T08G224T), elettivamente domiciliato presso

attrice

c o n t r o

- **rappresentato e**
difeso dall'avv.

elettivamente domiciliato presso

convenuta

avente per oggetto: **Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.),**

trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17/10/2018, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- **per** *"Voglia*
l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, eccezione o
domanda:



- Accertare e revocare ai sensi dell'art. 67, co. 2, L. Fall. il pagamento ottenuto da _____ in data 27.12.2013 con la vendita dei titoli obbligazionari costituiti in pegno da _____ a garanzia del mutuo chirografario n. 105263, per l'importo pari ad Euro 85.480,92 e, dunque, dichiarare l'inefficacia di tale pagamento nei confronti del _____ ;

- per l'effetto, condannare _____ in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del _____ a socio unico, in persona del Curatore pro tempore, dell'importo di Euro 85.480,92, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino al soddisfo;

- in ogni caso, con condanna della banca convenuta ai sensi dell'art. 91 ss. c.p.c. alla refusione delle spese di lite da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014."

- per **BANCO POPOLARE SOC. COOP.:**

"respingersi tutte le domande proposte da _____ con socio unico nei confronti del _____, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite oltre spese generali 15%, IVA 22% (non compensabile), cpa 4% e successive occorrente."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento _____ (procedura aperta con sentenza del 5.6.14) citava a comparire il _____ chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art. 67 secondo comma 1.f. del pagamento di Euro 85.480,92, ottenuto dalla Banca il 27.12.2013 mediante l'escussione del pegno sui titoli obbligazionari a garanzia del mutuo concesso a _____. in quanto operazione rientrante tra gli atti revocabili ai sensi dell'art. 67, co. 2, L. Fall..



Narrava l'attrice di aver ricevuto a mutuo, in data 1.12.2011, la somma di € 170.000,00, finanziamento garantito da contestuale pegno munito di data certa e costituito su titoli obbligazionari individuati per complessivi € 85.000,00 nominali; con lettera raccomandata in data 05.12.2013 il dichiarava decaduta dal beneficio del termine, chiedendo l'immediata restituzione della somma di € 114.160,00 ed avvisando che, in caso di mancato pagamento, avrebbe escusso il pegno sui titoli predetti compensando quanto così ricavato con il proprio credito.

Con lettera del 10.01.2014 il comunicava alla società *in bonis* l'avvenuta vendita dei titoli obbligazionari costituiti in pegno, informandola che il ricavato pari ad € 85.480,92 era stato utilizzato per ridurre l'esposizione complessiva (come da documenti 6 e 7 dimessi dal fallimento).

Si costituiva la banca convenuta, eccependo l'infondatezza delle domande attoree per le seguenti ragioni:

- 1) sosteneva l'applicabilità al caso di specie della speciale esenzione di cui all'art. 67 u.c. L.fall. e dell'art. 4 d.lgs. 170/2004;
- 2) evocava la natura privilegiata del credito oggetto di rimessa;
- 3) contestava la mancanza dell'elemento soggettivo.

La causa veniva istruita solo documentalmente e passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.

*

1.1. in primo luogo invoca l'operatività nel caso di specie dell'ultimo comma dell'art. 67 l.f., ove si prevede una speciale esenzione da revocatoria per le operazioni di credito su pegno.

A sostegno di tale eccezione, l'istituto di credito richiama anche i contenuti dell'articolo 4 d.lgs. 170/2004 che prevede: "Art. 4. *Escussione del pegno: 1. Al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facoltà*",



anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalità previste nel contratto: a) alla vendita delle attività finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita ...".

La norma invocata, consentendo l'escussione della garanzia anche in costanza di fallimento, tanto più, secondo la lettura datane dalla banca, *a fortiori*, legittimerebbe la correttezza dell'operato dell'istituto convenuto che ha escusso il pegno ed incassato il ricavato in un momento antecedente l'apertura della procedura.

*

1.2. In primo luogo va chiarito come nel caso in esame si sia in presenza di un pegno regolare, come emerge dalla analisi del documento 4 attoreo, contenente le condizioni contrattuali del pegno in questione.

I titoli dati in pegno risultano specificati ed indicati come depositati presso il dossier di garanzia n. 72400876249 aperto presso la dipendenza di Cittadella, e descritti, in atti dalla attrice, e nei documenti come *"obbligazioni 30.11.11-30.11.14 TV serie 250A con floor per nominali"*.

Dalla lettura delle condizioni contrattuali allegate sub doc. 4 ed in particolare dagli articoli 5.1. (ossia le modalità di realizzazione del pegno in caso di pegno di titoli) e art. 8, si ritengono applicabili i principi di diritto affermati da Cassazione 2120/14 (e ribaditi anche da Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24137 del 03/10/2018): *"secondo la giurisprudenza di questa corte, nella figura del pegno irregolare di titoli di credito - caratterizzata dal conferimento alla banca della facoltà di disporre, con obbligo di restituire la parte eccedente l'ammontare delle sue ragioni (di tal che il soddisfacimento della banca non abbisogna di alienazione o assegnazione dell'oggetto del pegno, ma si realizza automaticamente e direttamente mediante la conservazione di quella*



titolarità, con un sistema di compensazione - sostituzione del credito garantito con il credito rappresentato dai titoli, e con il dovere di restituzione dell'eccedenza)- non è riconducibile la consegna di titoli di credito accompagnata da accordi rivolti a disciplinare i poteri e i compiti della banca al fine della cessione a terzi dei titoli stessi in caso d'inadempimento del debitore, giacché tali previsioni, indipendentemente dalla circostanza che abbiano un contenuto riproduttivo degli artt. 2796 e 2797 cod. civ. in tema di vendita della cosa ricevuta in pegno regolare, o introducano legittime modifiche convenzionali alla disciplina di legge, sono radicalmente incompatibili con l'indicato passaggio della titolarità (necessariamente indicante piena disponibilità), mentre si armonizzano soltanto con i connotati del pegno regolare, nel quale il creditore non si soddisfa trattenendo il bene già a lui trasferito, ma deve custodirlo in attesa dell'adempimento, e restituirlo, se questo si verifici, potendo altrimenti soltanto richiedere la vendita o l'assegnazione. Alla qualificazione come regolare di un pegno siffatto non osta neppure il carattere "rotativo" dello stesso (derivante dal fatto che il suo oggetto sia destinato a mutare quando i titoli inizialmente consegnati, una volta scaduti, siano sostituiti con altri titoli), atteso che i successivi atti negoziali della banca, occorrenti per tale prosecuzione della garanzia, non si collegano necessariamente al potere dispositivo proprio del pegno irregolare, potendo integrare iniziative da porsi in essere in nome e per conto del costituente, tanto più che lo stesso meccanismo del pegno rotativo, in assenza di diversa previsione, non è in sintonia con i connotati e con la funzione, sostanzialmente satisfattiva, del pegno irregolare (Cass. 5 marzo 2004 n. 4507)".

Le considerazioni effettuate confermano la natura regolare del pegno in esame.

*



1.3. Ciò precisato, va analizzata la portata dell'invocato art. 4 d.lgs. 170/2004 che prevede come *"al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalità previste nel contratto [...] all'utilizzo del contante oggetto della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita"*.

Preliminarmente non è fondata l'osservazione attorea che in prima memoria ex art. 183 c.p.c. eccipisce che il fallimento non sarebbe ricompreso nell'ambito di operatività del decreto legislativo.

In proposito si richiamano i contenuti dell'art. 1, co. 1, lettera r) d.lgs. 170/04 che, fornendo le definizioni, precisa che per *"procedure di liquidazione"* si intendono *"il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, nonché ogni altra misura destinata alla liquidazione delle imprese e che comportano l'intervento delle autorità amministrative o giudiziarie"*.

La chiara lettura della norma è supportata anche da Cassazione n. 6760/2016 alla cui motivazione si rimanda.

Ricorrono poi le condizioni di cui agli artt. 1 e 2 del citato Decreto:

- la Banca convenuta è un ente creditizio e la società poi fallita non era una persona fisica (cfr. lettera d) articolo 1);
- il contratto di pegno in discussione rientra nel concetto di contratto di garanzia finanziaria (l'art. 1 lett. d cita espressamente il *"contratto di pegno"*, peraltro senza alcuna distinzione tra pegno regolare o irregolare);
- la garanzia ha come oggetto strumenti finanziari (i titoli obbligazionari descritti sopra) ed è *"volto a garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie"* come chiesto dall'art. 1 lettera d) citato;



- il medesimo contratto è provato per iscritto e la garanzia finanziaria è stata prestata (così, Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2016, n. 16618; Cass. civ. sez. I 21 novembre 2014 n. 24865; Trib. Bergamo, 22.10.2015, in www.ilcaso.it);

Risulta poi allegato e documentato l'adempimento degli oneri che il decreto (all'art. 4 comma 2) pone a carico del creditore pignoratizio per la legittimità del realizzo in via autonoma della garanzia (immediata informazione per iscritto al datore della garanzia ovvero agli organi della procedura di risanamento o liquidazione).

Ciò detto, si rileva che la norma in questione, art. 4, prevede esattamente la facoltà per l'istituto di credito di vendere i titoli dati in pegno, trattenere le somme ricavate e compensare le stesse con i debiti che la società datrice di pegno vanta verso la banca: tali operazioni, ed in particolare la contestata compensazione, possono essere poste in essere, secondo la lettera della norma *"anche in caso di apertura"* di un fallimento.

Se il legislatore ha ritenuto di specificare che simile facoltà è esercitabile *"anche"* in un momento successivo all'apertura di un fallimento, allora si può concludere che simile facoltà, di norma ed in virtù del decreto in esame, spetta al creditore pignoratizio in un momento antecedente l'apertura della procedura concorsuale, quale è il caso in esame (altrimenti non avrebbe senso l'utilizzo della locuzione *"anche"*).

La conclusione appena esposta pare inoltre in linea con lo spirito della riforma del 2004 (emanata in esecuzione della direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria) ovvero per garantire *"un mercato finanziario europeo integrato"*, ponendosi, tra gli altri, il dichiarato obiettivo di garantire che *"i contratti di garanzia siano esclusi dal campo di applicazione di alcune disposizioni delle leggi sull'insolvenza, in particolare quelle che vieterebbero il realizzo effettivo delle garanzie o creerebbero dubbi sulla validità di tecniche quali la compensazione"*



per close-out, l'integrazione di garanzia e la sostituzione della garanzia" (In questi termini cfr. la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai contratti di garanzia finanziaria, presentata dalla Commissione il 27 marzo 2001, COM (2001) 168).

In conclusione va esclusa la revocatoria della compensazione impugnata con riguardo al ricavato della vendita dei titoli in esame.

*

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, scaglione di valore tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, con liquidazione dei valori medi tabellare per la fase di studio ed introduttiva, riduzione alla metà della fase istruttoria (che si è concretizzata nel mero scambio di memorie ex art. 183 c.p.c.) e riduzione alla metà della fase decisoria considerato che i contenuti delle difese depositate ex art. 190 c.p.c. hanno costituito un mero riepilogo di quanto già in precedenza esposto.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) rigetta le domande proposte da

;

2) condanna a rifondere a le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 8.705,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.N.P.A., 15% rimborso forfettario.

Così deciso in Padova, il 29 aprile 2019.

Il Giudice

Dott. Maddalena Saturni

